

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35653 Anno 2019

Presidente: IASILLO ADRIANO

Relatore: SIANI VINCENZO

Data Udiienza: 13/02/2019

SENTENZA

Il ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 19/07/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

lette ~~sentite~~ le conclusioni del PG

, MARCO DAL'OLIO,

PER HA CHIESTO LA DECLARAZIONE DI

INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

KG

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 19 - 26 luglio 2018, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza proposta da ████████ detenuto agli arresti domiciliari esecutivi, di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di concessione della detenzione domiciliare e della semilibertà.

Il Tribunale – permesso che ████████ condannato per violazione della disciplina sugli stupefacenti, doveva scontare il residuo della relativa pena detentiva avente termine al 4 luglio 2020 e che aveva proseguito gli arresti domiciliari nella sua abitazione di Aprilia, come da provvedimento del P.m. del 3 novembre 2017 – ha ritenuto che si opponesse alla concessione di ciascuna delle misure alternative richieste la condotta contraria al rispetto delle prescrizioni palesata dall'istante in tempi recentissimi, nel corso degli arresti domiciliari esecutivi, condotta in ogni caso tale da precludere la prognosi favorevole in ordine alla funzionalità delle misure stesse.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di ████████ prospettando l'annullamento della stessa sulla scorta di unico motivo con cui lamenta violazione di legge e motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.

Secondo il ricorrente, il Tribunale, con un provvedimento che non ha affrontato nel dettaglio il complesso delle istanze proposte, ha omesso di considerare la presenza degli elementi positivi tali da consentire la formulazione di giudizio prognostico favorevole: con particolare riguardo al prosieguo dell'espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare, la conclusione raggiunta dall'ordinanza impugnata non ha tenuto conto del comportamento serbato dal detenuto nel lunghissimo periodo di presofferto (era stato ristretto dal 5 novembre 2015 in carcere e dal 22 marzo 2016 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, senza dare luogo a rilievi) e che allo stesso era stato consentito di uscire dall'abitazione in determinata fascia oraria per attendere alle incombenze della vita quotidiana, dal momento che la madre viveva in Roma e poteva aiutarlo solo sporadicamente, mentre il padre, pure dimorante al piano soprastante, non intendeva prestargli alcuna collaborazione; né si è tenuto conto degli altri elementi addotti dalla difesa, soprattutto del buon comportamento serbato nel corso del tempo, superiore a due anni, trascorso da Iversa agli arresti domiciliari.

Circa gli addebiti mossi al condannato, la difesa ha dedotto che l'alterco con il padre era stato cagionato dal genitore che lo aveva aggredito, tanto che ████████ ████████ aveva riportato lesioni con prognosi certificata di guarigione di quattro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giorni e aveva presentato immediata denuncia-querela nei confronti del padre, allegando alla stessa il referto medico, atto di cui era grave che i Carabinieri non avessero parlato, mentre suo padre [REDACTED] soltanto il giorno dopo aveva sporto querela: a fronte di querele reciproche, l'episodio avrebbe dovuto essere valutato in senso diverso e, peraltro, il Tribunale, non avendo conosciuto l'altra querela, non ha potuto esprimere una valutazione oggettiva del fatto.

Quanto al fatto che erano entrati nell'abitazione soggetti non autorizzati, il ricorrente ha dedotto che, nel primo episodio, si trattava dei vicini di casa, recatisi presso di lui siccome attirati dalla carne alla brace che egli stava preparando, mentre nel secondo caso a fargli visita erano stati i suoi colleghi di lavoro che a sorpresa si erano portati presso la sua abitazione per testimoniargli il loro affetto: dunque, non si era trattato di violazioni e comunque i comportamenti non avevano dato luogo a infrazioni gravi, tanto più che la società datrice di lavoro aveva dato atto di essere disponibile a ricollocare il dipendente sospeso. Al riguardo, il ricorrente si duole che neanche quest'ultimo elemento è stato considerato, trattandosi invece di altro dato positivo che avrebbe dovuto indurre i giudici di sorveglianza a ritenere raggiunto dal condannato quel grado di consapevolezza e di rieducazione tale da consentire l'ulteriore favorevole evoluzione della sua personalità al fine del reinserimento sociale attraverso le chieste misure alternative.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dal momento che l'ordinanza impugnata ha specificato, in modo sintetico ma assolutamente adeguato, gli elementi decisivi ai fini del rigetto dell'istanza: i comportamenti del condannato sono stati ritenuti tali da escludere in radice la concedibilità delle misure alternative, sicché i dati ulteriori adottati dal ricorrente già nella fase innanzi al Tribunale e meramente reiterati nell'impugnazione appaiono essere stati eccessivamente esaltati, non assumendo significativa rilevanza della decisione assunta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene l'impugnazione connotata dalla prospettazione di questioni che si appalesano infondate in modo manifesto, oltre che volte a sollecitare una rivalutazione in punto di fatto dell'oggetto del giudizio di merito: essa, come tale, esorbita dall'ambito configurato dall'art. 606 c.p.p. rivelandosi inammissibile.

2. Si deve innanzi tutto osservare che il Tribunale di sorveglianza ha

evidenziato con motivazione asciutta, ma sufficiente e lineare, che, nel corso della recentissima esperienza restrittiva domiciliare accordata al condannato, si erano verificati alcuni fatti tali da far emergere elementi negativi relativamente alla sua personalità, aventi decisivo riflesso sulla valutazione della sua istanza di accesso alle misure alternative. Egli, infatti, in data 3 aprile 2018, era stato querelato da suo padre, che viveva in un appartamento soprastante al luogo di arresti domiciliari esecutivi, siccome aveva avuto un diverbio e una colluttazione con il genitore durante la quale, secondo l'accusa, lo avrebbe colpito alla mano con un bastone. Successivamente, in tempi ancora più recenti, Iversa aveva trasgredito alle prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari esecutivi facendosi trovare il 21 e il 29 giugno 2018, all'interno della sua abitazione, in compagnia di persone non autorizzate, tra le quali anche soggetti aventi precedenti di polizia, sia locali, sia provenienti da altro territorio.

Stante questa situazione, punteggiata da fatti trasgressivi in modo rilevante delle prescrizioni poste a carico del reo, si è tratta dai giudici di sorveglianza la conclusione che il condannato non aveva utilizzato gli arresti domiciliari per avviare la rieducazione nel corso di una corretta espiazione della pena, ma, anziché avviare il percorso rieducativo, ne aveva tratto occasione per proseguire nell'attuazione di comportamenti anche illeciti facendo emergere il concreto pericolo di condotte recidivanti che gli stessi arresti domiciliari si erano dimostrati non idonei a contenere, non restando, nella condizione attuale, altra modalità di espiazione della pena che quella carceraria.

3. Orbene, come si trae dall'esame delle richiamate argomentazioni, la motivazione offerta dal Tribunale ha considerato gli elementi emersi nel corso della - immediatamente pregressa - fase di arresti domiciliari esecutivi traendone in modo congruo e non affetto da manifesta illogicità le conseguenze indotte dalle violazioni messe in essere dal condannato.

3.1. Le censure svolte nel motivo in cui si è risolta l'impugnazione, per raggiungere l'obiettivo di destrutturare l'analisi espressa dai giudici di sorveglianza, si sono esaurite nel prospettare un diverso inquadramento in fatto di tale analisi, dedicandosi a sminuire le congrue e non illogiche valutazioni compiute dal Tribunale, prefigurando - ma sulla scorta di una soggettiva ponderazione dei fatti obiettivamente rilevati a suo carico - la loro rilettura al fine di una diversa e riduttiva considerazione della sua persistente pericolosità, come ritenuta dai giudici di sorveglianza.

In questa prospettiva, mentre il provvedimento impugnato ha focalizzato le ripetute trasgressioni delle prescrizioni compiute da ██████ nel corso degli arresti domiciliari esecutivi e ha sufficientemente spiegato le ragioni per le quali la

situazione appurata ha imposto una prognosi sfavorevole, sia in ordine alla funzionalità delle misure alternative alla detenzione inframuraria allo scopo rieducativo, sia in ordine alla concreta probabilità di recidiva, in grado ostativo all'applicazione delle misure stesse, il ricorrente, al di là dell'inadeguata e fattuale contestazione suindicata, non ha svolto ulteriori e specifiche censure avverso il discorso giustificativo svolto dal Tribunale.

A parte quanto precede, dunque, il ricorrente non ha lamentato l'eventuale mancata considerazione di concrete prove dell'avvio e dello stadio del percorso di revisione critica da Iversa eventualmente intrapreso, a fronte delle evidenze esposte nell'ordinanza, conducenti al motivato approdo inerente alla constatazione della carenza, all'attualità, di risultati apprezzabili nel senso suddetto.

L'unica critica mossa da [REDACTED] al provvedimento di merito ha finito, pertanto, per trasmodare in – inammissibili in questa sede – valutazioni di fatto, in quanto ha contrastato con mere interpretazioni alternative gli argomenti spesi dal Tribunale di sorveglianza circa il carattere ostativo alla positiva valutazione dell'osservazione della condotta, molto recente, del condannato.

3.2. Alla stregua degli elementi emersi, si muove certamente dal principio secondo cui, con primario riferimento all'affidamento in prova, per la favorevole delibazione dell'istanza non può esigersi, in positivo, la dimostrazione che il soggetto abbia già compiuto una completa revisione critica del proprio passato, bensì è sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato, nella prospettiva di un suo ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402), non postulando – la misura alternativa suddetta – come presupposto indispensabile al suo riconoscimento la verifica di una già conseguita, radicale emenda da parte del condannato, che costituisce invece l'obiettivo da raggiungere con il completamento del processo di rieducazione, ma esigendo piuttosto il riscontro dell'esistenza di elementi dai quali possa desumersi l'avvenuto, sicuro inizio di questo processo.

E però le considerazioni rese con motivazione sufficiente e non illogica dal Tribunale hanno escluso la sussistenza della prova di tale concreto inizio, evidenziando, al contrario, la sussistenza di controindicazioni allo stato insuperabili in punto di persistente pericolosità sociale del condannato.

3.3. Per il resto, dalle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, non idoneamente contrastate dal ricorrente, si trae anche la ragione per la quale neanche la detenzione domiciliare sia stata considerata misura adeguata a contenere la suddetta pericolosità, atteso che lo stato detentivo

domestico già si è palesato inidoneo al fine di evitare la violazione delle relative prescrizioni e, quindi, a contenere il rischio di recidiva.

Parimenti, con riferimento alla semilibertà, emerge dall'ordinanza l'incontrastata conclusione che non è stato possibile formulare una seria prognosi positiva per il conseguimento dei fini istituzionali della corrispondente misura alternativa, prognosi che avrebbe dovuto essere correlata a – non riscontrati – progressi trattamentali.

4. In definitiva, il complessivo discorso giustificativo si profila all'evidenza osservante degli artt. 47, 47-ter e 50 Ord. pen. e immune dal denunciato vizio di motivazione, essendo la generale valutazione operata dal Tribunale congruamente sfociata nel mancato riscontro della prognosi favorevole in ordine all'obiettivo rieducativo perseguito.

Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione del contenuto dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro tremila.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2019


Il Consigliere estensore

Vincenzo Siani



Il Presidente

Adriano Iasillo



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li **5 AGO. 2019**.....